



## **COMUNE DI SOZZAGO**

### **DETERMINAZIONE N.182 DEL 06.12.2022**

**OGGETTO: Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022.**

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di dicembre nella residenza municipale

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 18.03.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 18.03.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera di Giunta Comunale n.40 in data 27.09.2022, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2022-2024.

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, fatta salva la competenza dell'organo giuntale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile.

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali firmato in data 16.11.2022.

Richiamato in particolare l'art.79 che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate, stabilendo al comma 7 che detto articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023.

Visto il CCNL del 21.05.2018, vigente ai fini della costituzione del Fondo per l'anno 2022.

Ricordato che le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, regolate dall'articolo 67 del CCNL, si distinguono in:

- a) RISORSE STABILI, disciplinate dall'art. 67, commi 1 e 2, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) RISORSE VARIABILI, disciplinate dall'art. 67, comma 3, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento.

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.

Ricordato che:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della determinazione del tetto limite per la costituzione del fondo delle risorse decentrate fino all'anno 2019, fatti salvi gli istituti di incremento introdotti dal CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ha disposto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il successivo D.P.C.M. 27 aprile 2020, ha chiarito che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 é adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.

Visto e richiamato l'accordo per la costituzione del fondo per le risorse decentrate firmato in data 2 dicembre 2022 con il quale le parti sottoscriventi hanno convenuto che gli incrementi di cui all'art.79 comma 5 del CCNL 16.11.2022 sono rinviare al fondo decentrato 2023, ove confluiranno come voce variabile una tantum.

Preso atto che le parti hanno convenuto che le maggiori somme disponibili per l'anno 2022 a norma del CCNL in fase di stipulazione, saranno rinviate e recuperate (una tantum) nel fondo per l'anno 2023.

Dato atto che, per quanto riguarda la parte stabile del Fondo 2022:

- secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018, tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, sono confluite in un unico importo consolidato, al netto della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, da corrispondere a carico del bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, CCNL 21/5/18; tale importo è stato quantificato in € 8.556,53;
- dall'anno 2019, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, il Fondo è incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 31/12/2015, importo quantificato in € 166,40;
- la rideterminazione per incremento stipendiale (differenze tra incrementi a regime delle posizioni economiche rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/5/2018 si quantifica in € 217,10.

Ritenuto di determinare in complessivi € 8.940,03 il Fondo di parte stabile di competenza dell'anno 2022.

Preso atto, congiuntamente con le rappresentanze sindacali, che la parte variabile del fondo per l'anno 2022 risulta negativa per mancanza di voci stipendiali quantificabili e non rientranti nel limite di confronto con il fondo 2016.

Ritenuto, congiuntamente alle rappresentanze sindacali, di decurtare, ai sensi dell'art.7 comma 4, lettera u) del CCNL 21/05/2018 il fondo decentrato per l'anno 2022 dell'importo di € 1.800,00, destinandolo ad incremento delle risorse stanziare a remunerazione delle indennità di risultato per l'anno 2022, da erogarsi nell'anno 2023 e per l'importo di € 70,16 per il rispetto delle disposizioni di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (rispetto del limite del trattamento accessorio), essendo state destinate (ad oggi e fermo restando quanto specificato al paragrafo 2 ultimo capoverso del presente accordo) alla remunerazione dei titolari di posizione organizzativa le seguenti risorse:

€ 19.500,00 per retribuzione di posizione;

€ 2.990,00 per retribuzione di risultato con risorse da bilancio;

€ 1.800,00 per retribuzione di risultato da decurtazione del fondo;

€ 70,16 per straordinario elettorale a carico del bilancio comunale

Considerato che l'Ente nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 assicurando il contenimento della spesa di personale nel limite della spesa media di personale del triennio 2011-2013.

Dato atto che il Fondo per le risorse decentrate 2022 di parte stabile, definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006.

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

#### DETERMINA

1. Di costituire il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2021 – parte stabile - in € 8.940,03;
2. Di prendere atto che il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2022 – parte variabile è pari a zero.
3. Di determinare, per effetto di quanto sopra, il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2022 in € 8.940,03 al lordo delle decurtazioni.
4. Di stabilire di decurtare il fondo decentrato per l'anno 2022 di € 1.800,00 ai sensi dell'art.7 comma 4, lettera u) del CCNL 21/05/2018 e di € 70,16 per il rispetto delle disposizioni di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.
5. Di determinare, il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2022 in € 7.069,87 al netto delle decurtazioni effettuate per complessivi € 1.870,16.
6. Di rinviare a successivo atto la determinazione della destinazione delle risorse così

come costituite.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Dr.ssa Cirigliano Carmen)

---

VISTO di regolarità contabile

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.

Sozzago, li 06.12.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Dr. Fontana Paolo)